ResearchGate

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/228227721

Territory in International Law (Italian)

ARTICLE

READS
18

1 AUTHOR:

Giovanni Distefano
Université de Neuchâtel
46 PUBLICATIONS **2** CITATIONS

SEE PROFILE

Available from: Giovanni Distefano
Retrieved on: 05 April 2016

GIOVANNI DISTEFANO

TERRITORIO (DIR. INT.)

giuffrè editore - 2006

Estratto dal volume:
DIZIONARIO DI DIRITTO PUBBLICO
diretto da
SABINO CASSESE
coordinatori
Mauro Catenacci - Alfonso Celotto - Edoardo Chiti
Andrea Gioia - Giulio Napolitano - Livia Salvini
VOLUME VI
SAL - ZON

TERRITORIO (DIR. INT.)

SOMMARIO: 1. Stato e territorio nell'ordinamento internazionale. — 1.1. Lo Stato come soggetto primario ed originario dell'ordinamento internazionale. — 1.2. Le differenti componenti ed i caratteri del territorio statuale. — 2. Il rapporto giuridico fra Stato e territorio ovvero le teorie sulla sovranità territoriale. — 2.1. La teoria del territorio-oggetto (*Eigentumstheorie*). — 2.2. La teoria del territorio-soggetto (*Eigenschaftstheorie*). — 2.3. La *Kompetenztheorie*. — 2.4. La teoria maggioritaria. — 3. Situazioni territoriali particolari. — 3.1. Divorzio fra *ius nudum* e *exercitium iuris*. — 3.2. Le servitù territoriali. — 3.3. Condominio e *coimperium*. — 3.4. I territori sottoposti a controllo o amministrazione internazionale. — 3.5. I territori internazionalizzati. — 3.6. Le sfere d'influenza. — 4. Creazione ed estinzione dei titoli territoriali. — 4.1. I c.d. modi d'acquisto della sovranità territoriale. — 4.2. Critica della dottrina dei modi d'acquisto. — 4.3. I principi fondamentali dell'ordinamento internazionale e l'acquisto della sovranità territoriale (il divieto della forza armata e il diritto all'autodeterminazione). — 5. La determinazione dei confini dello Stato.

1. Stato e territorio nell'ordinamento internazionale. — 1.1 Lo Stato come soggetto primario ed originario nell'ordinamento internazionale. — L'ordinamento internazionale, come qualsiasi altro ordinamento guridico, è caratterizzato dalla pluralità dei soggetti che lo compongono (C.I.J., parere consultivo dell'11 aprile 1949, in *C.I.J. Recueil*, 1949, p. 174 ss.). Questi possono essere sommariamente suddivisi in enti territoriali ed enti non territoriali. Fra i primi spicca ovviamente lo Stato, soggetto primario ed originario dell'ordinamento internazionale contemporaneo [si v. *Stato (soggettività internazionale)*]. La consustanzialità tra diritto internazionale e Stato è talmente palmare che spesso la dottrina si è posta la domanda quale dei due fosse il primo dal punto di vista cronologico [si cfr. S. ROMANO (**I.1**), p. 44-46]. Ispirandosi ad una periodizzazione usuale, si può affermare che con la pace di Westfalia del 1648 si assiste al coronamento definitivo di un processo che era iniziato almeno quattro secoli prima, ovvero l'emersione

dello Stato, ente territoriale, come soggetto compiuto e primario dell'ordinamento internazionale contemporaneo. L'orizzontalità del nuovo ordinamento internazionale presuppone la centralità del territorio e dell'effettivo dispiegarsi su di esso della potestà d'imperio. La territorializzazione del sistema internazionale tenuta al battesimo dai Trattati di Münster e Osnabrück rappresenta sicuramente il lascito perenne della Pace di Westfalia. Basti pensare all'art. 2, par. 1, Cnu che sancisce, come primo principio sul quale si fonda l'Organizzazione delle Nazioni Unite [si v. *Nazioni Unite (Organizzazione delle)*], l'«uguaglianza sovrana» degli Stai membri. Si può quindi affermare che l'ordinamento internazionale, sino ai nostri giorni, è essenzialmente un ordinamento territoriale [R. ARON (**I.2**), p. 187]. Il numero elevato delle controversie territoriali (terrestri e marittime) nonché la percentuale di queste nel computo generale degli arbitrati internazionali suffraga l'esistenza di una vera «obsession du territoire» [G. SCELLE (**I.3**)].

1.2. Le differenti componenti ed i caratteri del territorio statuale. — Tradizionalmente il territorio statuale è composto («ab inferis et usque ad sidera») dal territorio terrestre (la terraferma), dalle acque interne [v. *Mare (dir. int.)*], dal relativo sottosuolo, e dalla colonna d'aria sovrastante [lo spazio aereo o atmosferico, su cui v. *Spazio (dir. int.)*]. Questi spazi costituiscono il territorio statuale in senso stretto che deve essere distinto dagli altri spazi sui quali ed entro i quali gli Stati rivieraschi esercitano dei diritti e delle competenze che, pur derivando dalla sovranità, non si confondono con questa, impedendone pertanto la sussunzione nel concetto di territorio [v. *Mare (dir. int.)*]. Quanto ai caratteri del territorio, è generalmente ammesso dalla dottrina e dalla prassi consolidata degli Stati che esso deve essere: *a*) stabile, *b*) delimitato e *c*) continuo. La prima caratteristica fa riferimento alla permanenza della popolazione che vi risiede, escludendo quindi il fenomeno del nomadismo. La seconda caratteristica non deve essere interpretata in maniera restrittiva allorquando si afferma che il territorio statuale deve essere chiaramente delimitato: esistono difatti Stati le cui frontiere non sono chiaramente definite in tutto il loro tracciato e ciononostante la loro esistenza non è affatto messa in discussione (C.P.J.I., parere consultivo del 4 settembre 1924, in *Recueil de la C.P.J.I. B 9*, p. 10). La terza caratteristica fa riferimento alla continuità territoriale dello Stato, ma s'intende che questo può comunque essere formato da più isole (Giappone), da due spazi territoriali separati dal mare (Malesia), ovvero dal territorio di un altro Stato (Oman e penisola del Musandem; Russia e Königsberg). Le succitate situazioni territoriali debbono essere distinte dalle enclavi, ovvero dai territori statuali che si trovano completamente circondati dal territorio di uno o più altri Stati (l'*enclave* italiana di Campione in territorio svizzero e quella omanese di Madha nel territorio degli Emirati arabi uniti). Queste situazioni territoriali, che sono però sempre più rare, non inficiano affatto la qualità di territorio statuale che è pertanto riconosciuta a tali spazi terrestri.

2. Il rapporto giuridico fra Stato e territorio ovvero le teorie sulla sovranità territoriale. — Allorquando la dottrina parla del rapporto giuridico fra Stato e territorio, si fa riferimento alla natura giuridica del territorio statuale in diritto internazionale. Lasciando da parte il problema — tuttavia validissimo — della natura giuridica del territorio nell'ordinamento statuale, si possono ricordare grosso modo quattro differenti teorie che, sviluppate precisamente dalla dottrina internazionalistica, tentano di spiegare la questione giuridica in parola. Prima però di passare in rassegna le suddette teorie, occorre chiarire la nozione stessa di sovranità. I due pilastri dell'architrave dell'ordinamento internazionale odierno sono il principio della sovranità e il testé esaminato principio della territorialità. Entrambi sono desunti dalla sua struttura orizzontale che è venuta delineandosi dal secolo tredicesimo (si v. par. 1.1.). Il paradigma dominante in materia di sovranità assimila quest'ultima al concetto d'indipendenza che presuppone e implica un

diritto soggettivo in capo allo Stato, ovvero lo *ius excludendi alios*: «Sovereignty in the relations between States signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other State, the functions of a State» (P.C.A., sentenza arbitrale del 4 aprile 1928, *RIAA*, II, p. 838). La sovranità territoriale viene pertanto concepita come la facoltà, a beneficio dello Stato, di esigere che gli altri Stati (ma anche gli altri enti soggetti di diritto internazionale) si astengano dall'espletare le funzioni che rientrano nella potestà d'imperio. Questa situazione giuridica, o diritto soggettivo di esclusione, è opponibile *erga omnes* e il suo presupposto va ricercato nell'effettività della potestà d'imperio esercitata dallo Stato sul proprio territorio e nei limiti di questo. La sovranità territoriale rappresenta quindi il nesso, il legame tra lo Stato e il suo territorio e ciò proprio in virtù della struttura orizzontale dell'ordinamento internazionale odierno. Talvolta, però, queste categorie normative si scontrano con delle situazioni territoriali che esorbitano dal contesto culturale nel quale sono state elaborate. Agli inizi degli anni Settanta del ventesimo secolo, la Corte internazionale di giustizia dovette, su richiesta dell'Assemblea generale dell'Onu, dare un parere sulla situazione giuridica del Sahara occidentale (ex-colonia spagnola). La costruzione giuridica delineata nel caso dell'isola di Palmas non poté essere adeguatamente utilizzata dalla Corte al fine di comprendere una situazione territoriale nella quale il territorio era non solo indefinito ma variava alla stregua del vagare delle popolazioni (nomadi) che lo abitavano. Queste ultime pertanto impedivano la cristallizzazione del territorio e quindi la definizione della sovranità territoriale. Il nesso tra sovrano e territorio — ovvero la sovranità territoriale — veniva pertanto sostituito nella fattispecie dal legame personale («lien d'allégeance personnel») fra il sovrano e le popolazioni in parola. Di conseguenza, il sovrano finiva per espletare solo una delle due competenze sussunte nella nozione di sovranità, la competenza personale, mentre quella territoriale veniva meno in mancanza per l'appunto di un territorio (C.I.J., parere consultivo del 16 ottobre 1975, in *C.I.J. Recueil*, 1975, p. 12 ss.). Se ne desume quindi che il concetto di sovranità territoriale si confà esclusivamente ad un ordinamento fondamentalmente territoriale, quale per l'appunto quello internazionale.

2.1. La teoria del territorio-oggetto (*Eigentumstheorie*). — Per diritto di primogenitura è opportuno cominciare con questa teoria che più delle altre, e proprio per questo, tradisce una palmare influenza patrimonialista e che può essere riassunta nel seguente brocardo: «Quisquis est in territorio est de territorio». Tracce di tale teoria possono essere rinvenute, con le debite precauzioni terminologiche e concettuali, nella giurisprudenza internazionale e nella dottrina meno recenti [L. DELBEZ (**II.1**), p. 10]. Secondo siffatta concezione dottrinale minoritaria, il rapporto tra Stato e territorio nell'ordinamento internazionale è del tutto analogo a quello fra l'individuo e un bene nell'ordinamento interno. In altri termini, la sovranità territoriale dello Stato altro non è che una forma di proprietà di diritto internazionale, ovvero di un potere esclusivo di disposizione di territorio come lo è il potere di disposizione di un bene nell'ordinamento interno. Non vi è pertanto nessuna differenza fra i due rapporti giuridici, né quindi differenza fra *dominium* e *imperium* in diritto internazionale [G. SPERDUTI (**II.2**), p. 401, 417]. Il diritto dello Stato sul proprio territorio — che implica quindi il potere di disposizione di quest'ultimo — è pertanto un diritto assoluto, poiché opponibile *erga omnes*, e reale poiché insiste su una cosa o bene. I diritti reali, specie della famiglia dei diritti assoluti, attribuiscono al titolare una signoria, talvolta piena (si parlerà allora di proprietà), talaltra limitata (si parlerà allora di diritti reali su una cosa che appartiene in proprietà ad un altro soggetto, si v. par. 3.). Lo Stato è pertanto titolare dello *ius excludendi alios* (ossia dell'*imperium* propriamente detto) e dello *ius abutendi atque fruendi* (ovverosia del diritto di disposizione e di godimento del bene, in altri termini, del *dominium*). Grozio [H. GROTIUS (**II.3**), lb. I, cap. III, par. VIII] aveva a suo tempo asserito la coincidenza

tra *imperium* et *dominium* e la dottrina posteriore, oltre che la prassi giurisprudenziale e statuale, suffragavano questo autorevole parere. Alla teoria in parola va indubbiamente riconosciuto il merito di aver dato una spiegazione plausibile alla natura giuridica delle attività che uno Stato esercita sul proprio territorio (quali la cessione, la vendita, l'acquisto, la concessione in amministrazione). Insomma, tutti quei fenomeni che possono essere sussunti nella categoria normativa dei diritti reali e che in diritto interno si approssimano al diritto di proprietà. Tuttavia, questa teoria tradisce l'influenza di una costruzione peculiare dello Stato che confondeva quest'ultimo con la persona del sovrano (assoluto) che esercitava sul territorio un vero e proprio diritto di disposizione e di godimento. Essa mostra il fianco a due critiche. In primo luogo, questa costruzione del rapporto giuridico tra Stato e territorio è inidonea a spiegare il fenomeno della proprietà multipla sullo stesso territorio, ossia dello Stato e degli individui (o enti morali). I sostenitori della teoria in esame tentarono di rispondere a questa obiezione affermando che, anche se le due proprietà discendono dallo stesso titolo, esse insistono su due piani differenti: quella dell'individuo, nel diritto interno, mentre la proprietà dello Stato si esplica nel diritto internazionale. Cionondimeno, pur ammettendo la validità di quest'ultima ipotesi, la seconda critica mossa alla teoria in oggetto si rivela difficilmente confutabile. Difatti, si deve sostenere che il rapporto giuridico tra Stato e territorio nell'ordinamento internazionale non si esaurisce nella mera proprietà, ma va al di là di questa e risulta essere un concetto composito il quale, malgrado le sue affinità colla nozione di proprietà in diritto interno, non può affatto essere a questa assimilato.

2.2. La teoria del territorio-soggetto (*Eigentumschaftstheorie*). — Secondo i capisaldi di questa teoria, il territorio altro non sarebbe che uno degli elementi costitutivi — accanto alla popolazione e al governo — dello Stato nell'ordinamento internazionale [caso *In Re Duchy of Seeland*, decisione del tribunale amministrativo di Colonia (RFG), 3 maggio 1978, in *Intern. Law Reports*, 80, p. 685]. A differenza della precedente teoria, l'accento è posto non sull'«avere», ma sull'«essere». Detta teoria conobbe il suo momento di gloria in Germania [K. Fricker (**II.4**)], ma ebbe difficoltà ad espandersi nella dottrina pubblicista degli altri paesi europei [T. Perassi (**II.5**), p. 46 ss.]. Se la teoria del territorio-oggetto è frutto della speculazione privatista, quella del territorio-soggetto lo è del diritto pubblico, la cui dottrina è per l'appunto particolarmente sviluppata nell'area di lingua tedesca. L'ostacolo contro cui cozza la teoria in parola è rappresentato dal fatto che essa non riesce a spiegare l'immanenza di uno Stato nonostante le mutazioni territoriali: invero, al mutare di uno dei suoi elementi costitutivi, dovrebbe mutare la personalità dello Stato stesso. Per di più, la teoria del territorio-soggetto non riesce a spiegare quei fenomeni della vita internazionale degli Stati — peraltro abbstanza diffusi e numerosi (si v. par. 3.) — nei quali si rinviene una scissione nella titolarità fra diritto di sovranità e esercizio di questa. Inoltre, la teoria in oggetto prende in considerazione solamente una dimensione della sovranità dello Stato, ovverossia quella territoriale, lasciando da parte, ingiustificatamente, la dimensione personale, ossia la potestà d'imperio che lo Stato esplica sui propri cittadini all'estero. D'altro canto, i territori coloniali, poiché non erano considerati a tutti gli effetti — né nell'ordinamento interno né in quello internazionale — come territori statuali, sfuggivano a questa costruzione: i fautori di questa teoria dovettero quindi ricorrere a delle improbabili finzioni logiche al fine di far rientrare tali situazioni territoriali nella sua sfera esplicativa.

2.3. La *Kompetenztheorie*. — La «Scuola di Vienna», nell'intento di perfezionare la teoria del territorio-soggetto, operò la purificazione del concetto giuridico del territorio, e pertanto, contribuì alla «demistificazione» [E. Suy (**II.6**), p. 495] dello Stato. Secondo la teoria in oggetto, il territorio altro non sarebbe che una delle due competenze inerenti alla potestà d'imperio dello Stato, ovvero la dimensione territoriale (*ratione loci*) a lato della competenza personale (*ratione personae*) [H. Kelsen (**II.7**), p. 174]. Siffatta concezione della sovranità territoriale dello Stato predilige l'uso del termine «competenza» che fu del resto adottato in svariati strumenti normativi internazionali — specie nella prima metà del ventesimo secolo — come per esempio dal Patto della Società delle nazioni (art. 15, par. 9) e dalla Cnu (art. 2, par. 7).

2.4. La teoria maggioritaria. — Ciascuna delle suesposte teorie racchiude com'è ovvio una parte di verità, nella misura in cui ciascuna di esse mette in rilievo certi aspetti del rapporto giuridico fra Stato e territorio. Secondo la costruzione teoretica prevalente, il territorio statuale può essere concepito al tempo stesso come spazio e come bene: «In diritto internazionale, la sovranità si estrinseca sia come esercizio del diritto reale sul territorio, sia come manifestazione della potestà esclusiva di governo sulla comunità territoriale...» (App. Roma, 25 giugno 1965, in P. Picone e B. Conforti (**II.14**), p. 110). Ne consegue pertanto che esso forma l'oggetto di due tipi di poteri distinti: personali e reali al contempo [si v., ad esempio, J. Combacau e S. Sur (**II.8**), p. 398-400]. Come spazio il territorio costituisce «il luogo di esercizio dell'*imperium*» mentre, come bene, esso è suscettibile d'appropriazione ed è oggetto di esercizio del *dominium* (ossia di un diritto reale) [P. Paone (**II.9**), p. 160-165, 172-174]. Concludendo, lo Stato è titolare di un diritto reale che può essere avvicinato sotto molti aspetti al diritto reale di proprietà nel diritto interno; di conseguenza il territorio è oggetto di appropriazione da parte dello Stato nei modi previsti dal diritto internazionale generale (si v. par. 4.), nella stessa maniera che un individuo acquisisce la proprietà su beni in diritto interno. Lo Stato è quindi titolare di un fascio di diritti reali di proprietà (la demanialità) riguardo al proprio territorio. Questo primo caposaldo della teoria in parola rende possibile la spiegazione di quelle situazioni territoriali (c.d. «privatiste»), di scissione tra sovranità e esercizio di questa, le quali sono considerate dalla *Kompetenztheorie* come delle aberrazioni. Il secondo pilastro della teoria in oggetto, invece, concepisce il territorio come spazio, come dimensione nella quale si esplica la sovranità dello Stato, ossia la competenza territoriale. Difatti, lo Stato esercita dei poteri non sullo spazio stesso (sarebbe il *dominium*) ma nello spazio sottoposto alla sua sovranità (quindi, *imperium*) e nei confronti di tutte le persone (fisiche e enti morali) che vi si trovano. Lo spazio in questione rappresenterebbe dunque la sfera di validità territoriale delle competenze sovrane dello Stato, ovvero la sua competenza territoriale [R. Quadri (**II.10**), p. 72; J. Combacau e S. Sur (**II.8**), p. 396]. Pertanto, i due aspetti della sovranità territoriale (*dominium* e *imperium*) sono indissociabilmente riuniti nella teoria in oggetto: l'ordinamento internazionale garantisce e riconosce allo Stato il diritto soggettivo che gli permette di esercitare le prerogative relative alla potestà d'imperio su uno spazio determinato, e ciò all'esclusione di ogni altro Stato e soggetto di diritto internazionale. Siffatta concezione, la cui coerenza interna appare difficilmente confutabile, rende giustizia all'evoluzione storica dell'ordinamento internazionale e del concetto di Stato dal Medioevo sino all'epoca moderna e fino ai giorni nostri.

3. Situazioni territoriali particolari. — 3.1. Divorzio fra *ius nudum* e *exercitium iuris*. — Un'analisi spassionata e senza preconcetti della prassi statuale conduce all'affermazione che, in certe circostanze, uno Stato esercita delle competenze sovrane sul territorio di un altro Stato, con l'accordo di quest'ultimo (*iura in re aliena*). Sebbene una corrente dottrinale minoritaria consideri questi fenomeni territoriali come delle cessioni mascherate, la teoria giuridica del territorio statuale in diritto internazionale testé illustrata (si v. par. 2.4.) permette di spiegare queste situazioni. Invero, considerando il territorio al contempo come *res* e come campo di validità spaziale della potestà d'imperio, è possibile attribuire a queste situazioni territoriali degli statuti giuridici idonei [si cfr. Cass., 21 ottobre 1982, n. 5487, in P. Picone e B. Conforti (**II.14**), p.

906]. In tutte queste situazioni (come per esempio la cessione in affitto oppure in amministrazione) si assiste alla scissione fra la sovranità e l'esercizio della stessa; la prima diventa quindi *ius nudum*, mero diritto: «L'appartenenza del territorio ad uno Stato è da intendere quale destinazione immanente del territorio al diritto di sovranità di tale Stato. Nel caso in cui sussista la situazione di appartenenza, ma faccia difetto il diritto soggettivo a causa di un altrui diritto sul territorio, tale da rendere incompatibile l'attuale utilizzazione del territorio stesso da parte del sovrano, è il caso di parlare di "sovranità nominale" o di "nuda sovranità"» [Cass., sez. lavoro, 6 giugno 1978, n. 2824, in P. PICONE e B. CONFORTI (**II.14**), p. 938]. Spesso, la continuità di questa viene fatta salva dall'obbligo, in capo allo Stato che esercita il diritto, di pagare un tributo (un vero diritto personale) o canone (d'affitto). Talvolta, il rifiuto da parte di questo Stato di pagare il tributo può essere considerato come la prova della *interversio possessionis*, ossia della traslazione della sovranità (dunque anche dello *ius nudum*). Con riferimento alla prassi internazionale meno recente, si possono ricordare le situazioni territoriali che hanno in passato interessato Cipro (1878-1914) e la Bosnia-Erzegovina (1878-1908), nonché le varie tipologie di «settlements» europei in territorio cinese: con questa espressione si designavano le concessioni territoriali fatte dal Governo cinese alle grandi Potenze europee a cavallo fra il diciannovesimo e il ventesimo secolo, in virtù delle quali la Cina conservava lo *ius nudum* e pertanto il diritto dell'*interversio possessionis* [A. CAVAGLIERI (**III.8**), p. 487, 488]. Un esempio più recente di scissione fra lo *ius nudum* e l'*exercitium iuris* si riscontra negli allegati al Trattato di pace tra il Regno Ascemita di Giordania e lo Stato d'Israele, concluso il 26 ottobre 1994. In virtù di quest'accordo, un regime speciale è stabilito per due zone territoriali: la sovranità giordana vi è riconosciuta, ma Israele vi può esercitare — per la durata di venticinque anni (rinnovabile tacitamente) — certe funzioni inerenti alla potestà d'imperio, fra le quali la giurisdizione civile e penale così come l'applicazione territoriale e personale del diritto israeliano. Un regime per certi versi analogo è stato altresì stipulato fra il Perù e l'Equatore nella regione detta di «Tiwinza» (24 ottobre 1998). Salvo rare eccezioni, tanto la giurisprudenza internazionale che la dottrina hanno ammesso come conformi al diritto internazionale — e quindi non le hanno considerate come cessioni «mascherate» — tali situazioni di divorzio fra sovranità e suo esercizio, ovvero tra *imperium* e *dominium* (fermo restando purtuttavia che il godimento del primo permette al suo titolare di riassorbire il secondo).

3.2. Le servitù territoriali. — La dottrina non è affatto pacifica in merito all'esistenza delle servitù nell'ordinamento internazionale [si v., per tutti, G.M. UBERTAZZI (**III.2**)], mentre la giurisprudenza internazionale, eccettuate alcune sentenze che ne suffragherebbero l'esistenza, si rivela tutto sommato abbastanza indecisa (North Atlantic Coast Fisheries Case (Stati Uniti c. Regno Unito), lodo arbitrale del 7 settembre 1920, in *RIAA*, n. 11, p. 182). Sulla scorta dell'analisi degli argomenti dottrinali e delle *rationes decidendi* nella giurisprudenza internazionale, si evince nondimenó una certa propensione per l'esistenza delle servitù nell'ordinamento internazionale. Devesi purtuttavia precisare che i lineamenti di queste ultime non sono completamente analoghi alle servitù prediali di diritto privato, stanti precisamente le differenze dei diritti soggettivi e la diversa struttura dell'ordinamento internazionale.

3.3. Condominio e *coimperium*. — Alla luce della teoria sulla sovranità territoriale testé descritta (*supra* par. 2.4), si può affermare che con il termine «condominio» si definisce la titolarità comune di un diritto reale su un territorio, mentre l'esercizio in comune della sovranità (intesa come competenza esclusiva, dunque comme *ius excludendi alios*) viene designato dal termine *coimperium*. Ne consegue che poiché i due regimi giuridici non debbono necessariamente coincidere, si possono avere delle situazioni di condominio senza *coimperium* e viceversa.

3.4. I territori sottoposti a controllo o amministrazione internazionale. — Alla fine della prima guerra mondiale, i territori coloniali tedeschi e parte dei territori del defunto Impero ottomano ricevettero un nuovo statuto giuridico, ossia vennero sottoposti al regime del c.d. «mandato» dall'appena costituita Società delle Nazioni. Il Patto che creava quest'ultima prevedeva infatti, al suo art. 22, l'istituto del mandato, il cui scopo era quello di garantire «il benessere e lo sviluppo» dei popoli che abitavano nei suddetti territori (riguardo alla sua natura giuridica, è bene ricordare che si trattava di un accordo internazionale, sebbene di natura speciale: in tal senso, v. C.I.J., parere consultivo del 21 giugno 1971, in *C.I.J. Recueil* 1971, p. 16 ss., par. 94). Tre tipi differenti di mandato furono istituiti (A, B e C), avuto riguardo al decrescente grado di sviluppo della comunità indigena. La Società della Nazioni affidava la tutela di queste popolazioni al c.d. «Mandatario» che s'impegnava, tramite appunto il mandato, a portare a buon fine questa «missione sacra di civiltà» (art. 22). La fine della seconda guerra mondiale vide la costituzione dell'Onu che succedette sotto certi aspetti alla Società delle Nazioni (si v. *Nazioni Unite*). Col capitolo XII Cnu veniva, infatti, istituito il regime di «amministrazione fiduciaria» che riguardava: *a*) alcuni territori già sotto mandato della Società delle Nazioni; *b*) i territori «scorporati» dagli Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale; *c*) i territori volontariamente sottoposti a tale sistema dagli Stati responsabili della loro amministrazione (art. 77, par. 1). Il regime di amministrazione fiduciaria, ricalcato su quello dei mandati della Società delle Nazioni, non significava affatto l'estensione della sovranità del fiduciario ma solamente l'esercizio di alcuni poteri inerenti alla potestà d'imperio nell'interesse delle popolazioni indigene: ad es., in virtù dell'Accordo di Ginevra del 27 gennaio 1950, che sottopose all'amministrazione fiduciaria italiana il territorio della Somalia, lo Stato italiano non esercitò più su quest'ultimo la propria sovranità, ma soltanto poteri temporanei in vista della definitiva indipendenza del territorio stesso. Al fine poi di controllare l'attività dei fiduciari, la Cnu, al Capitolo XIII, istituiva un apposito Consiglio per l'amministrazione fiduciaria. Alla guisa del sistema dei mandati, il sistema dell'amministrazione fiduciaria era comunque, per la sua stessa natura, transitorio poiché era destinato a promuovere il «graduale avviamento [di dette popolazioni] all'autonomia o all'indipendenza» [art. 76(b)], vietando invece l'annessione dei territori. Questo sistema ha concretamente raggiunto gli scopi ad esso prefissati dalla Cnu e attualmente nessun territorio si trova sottoposto ad amministrazione fiduciaria. Un discorso a parte deve essere fatto per i c.d. «territori non autonomi» cui si riferisce il capitolo XI Cnu: se la finalità del relativo regime appare identica a quella dei territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria, i meccanismi messi a punto dalla Cnu a tale scopo differiscono non poco. Invero, l'art. 73, che sancisce il regime dei territori non autonomi, appare meno stringente nei riguardi dello Stato che li amministra: si tratta di un controllo internazionale embrionale, nella misura in cui la Cnu si limita ad esigere che gli Stati che esercitano il potere di governo su tali territori trasmettano al Segretario generale dell'Onu «a scopo informativo [...] notizie statistiche e altre di natura tecnica, relative alle condizioni economiche, sociali e educative nei territori cui essi sono rispettivamente responsabili».

Ben diverso è, infine, il caso dei territori direttamente amministrati dalle Nazioni Unite. La capacità dell'Onu di amministrare un territorio è suffragata dalla prassi: a parte il caso della Namibia, in cui l'Assemblea generale decise di terminare il mandato ottenuto dal Sud Africa all'epoca della Società delle Nazioni e di avocare all'Onu l'amministrazione del territorio [si v. G.A. Res. 2145 (XXI), del 27 ottobre 1966] senza peraltro riuscire ad assicurare l'effettività dell'amministrazione internazionale per un lungo periodo di tempo, casi più recenti (ed effettivi) di amministrazione internazionale si sono avuti, in particolare, in relazione a Timor orientale (prima dell'acquisto dell'indipendenza) e al Kosovo. Riguardo alla prima situazione, il Consiglio di sicurezza, con una risoluzione adottata in virtù del capitolo VII Cnu [S.C. Res. 1272 (1999),

25 ottobre 1999], decise la creazione di una «Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (Atnuto), à laquelle sera confiée la responsabilité générale de l'administration du Timor oriental et qui sera habilitée à exercer l'ensemble des pouvoirs législatif et exécutif, y compris l'administration de la justice» (par. 1). Fra i poteri e competenze di cui godette l'Atnuto ci furono quelli di: «*a*) Assurer la sécurité et le maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire du Timor oriental; *b*) Mettre en place une administration efficace; *c*) Aider à créer des services civils et sociaux; *d*) Assurer la coordination et l'acheminement de l'aide humanitaire, ainsi que de l'aide au relèvement et au développement; *e*) Appuyer le renforcement des capacités en vue de l'autonomie; *f*) Contribuer à créer les conditions d'un développement durable» (par. 2). Quanto al caso del Kosovo, al termine del conflitto armato provocato dall'intervento della Nato (si v. *NATO*), il Consiglio di sicurezza, con altra decisione anch'essa adottata a in virtù del capitolo VII Cnu [S.C. Res. 1244 (1999), 10 giugno 1999], stabilì una «présence internationale de sécurité au Kosovo» (par. 3), nominò — assieme al Segretario generale — un «représentant spécial chargé de diriger la mise en place de la présence internationale» (par. 6), affidò a quest'ultimo dei compiti e delle competenze precisi e, sopratutto, autorizzò il Segretario generale «à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire» (par. 10). Trattandosi in questo caso di un territorio sottoposto alla sovranità di uno Stato, la situazione non è dissimile da quelle che saranno esaminate nel sottoparagrafo successivo.

3.5. I territori internazionalizzati. — Tralasciando qui il caso delle c.d. «vie d'acqua internazionali» (su cui si v. *Fiumi internazionali*), degli stretti internazionali [su cui si v. *Mare (dir. int.)*], nonché il particolare regime dell'Antartide (su cui si v. *Antartide*), con l'espressione «territori internazionalizzati» la prassi internazionale designa svariate situazioni territoriali il cui denominatore comune risiede nella restrizione della sovranità di uno Stato riguardo ad una parte del suo territorio, ad opera di un accordo internazionale. Quest'ultimo si può limitare a imporre degli obblighi particolari allo Stato interessato (aspetto normativo) oppure trasferire, perdipiù ad un organo internazionale, l'esercizio di talune competenze relative allo potestà d'imperio (aspetto istituzionale). Nella prima ipotesi, sono prese in considerazione quelle situazioni territoriali ove si riscontra una chiara limitazione della sovranità territoriale di uno Stato (o quanto meno del suo esercizio) in un dato territorio ad opera di un trattato internazionale, di solito a beneficio della Comunità internazionale oppure di un numero più o meno ristretto di Stati. Tale restrizione viene posta in essere dallo strumento pattizio cui può, ma non deve necessariamente, essere parte lo Stato territoriale: si parla in questo caso di effetti giuridici extra-convenzionali creati dal trattato, ovvero di situazioni giuridiche obbiettive (si v. C.I.J., parere consultivo dell'11 aprile 1949, in *C.I.J. Recueil*, 1949, p. 174 ss., p. 185). Quest'ultimo assume degli obblighi che gravano su una parte del proprio territorio nell'«interesse internazionale», come esso viene percepito da un gruppo ristretto di Stati. A tal riguardo vale la pena di ricordare la smilitarizzazione delle isole Aland (all'epoca sotto sovranità russa) in virtù del Trattato di Parigi del 1856 e la cui vigenza fu riaffermata nei confronti della Finlandia, nuovo sovrano sull'arcipelago, nonostante quest'ultima non fosse parte all'accordo in parola. Parimenti si può ricordare la situazione territoriale del Canale di Suez, stabilita dalla Convenzione di Constantinopoli del 29 ottobre 1888, cui l'Egitto mise un termine con la nazionalizzazione del 26 luglio 1956. In questi casi ed in altri casi analoghi, la spiegazione deve rinvenirsi nel radicamento di questi obblighi nel territorio stesso, che prescinde dal cambiamento eventuale di sovranità: si tratta di *iura in re* che seguono lo stesso destino del territorio su cui gravano. La Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati nei trattati prevede precisamente agli art. 11 e 12 — che codificano sicuramente il diritto internazionale consuetudinario — che la successione fra Stati non inficia la vigenza delle frontiere (art. 11) e degli altri regimi territoriali (art. 12) creati da un trattato internazionale (si v. *Successione internazionale*).

I casi che si possono ricondurre alla seconda ipotesi, sebbene fra loro non identici, sono abbastanza numerosi e tutti implicano l'esistenza di un organo internazionale incaricato dell'amministrazione o quanto meno del controllo di essa. Il territorio della Sarre (1919-1935) che, pur essendo sotto sovranità tedesca, era controllato dalla Società delle Nazioni attraverso una Commissione di governo. Sempre fra i due conflitti mondiali deve essere menzionata la «Città libera di Danzica» (1919-1939), sotto sovranità della Polonia, il cui statuto giuridico era tuttavia garantito da un accordo internazionale quale il Trattato di Versailles ed era amministrata dalla Società delle Nazioni. Lo stesso dicasi, pur con le succitate e debite peculiarità, della Città di Tangeri, sotto amministrazione internazionale fra il 1923 e il 1956. Dopo la seconda guerra mondiale, deve essere menzionata la situazione del «Territorio libero di Trieste» istituito in due Zone (A e B) dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze alleate. In virtù di questo accordo internazionale, il Consiglio di sicurezza avrebbe esercitato delle funzioni importanti tramite un Governatore da lui nominato. Il regime d'internazionalizzazione del territorio di (e attorno a) Trieste non funzionò mai veramente, poiché stante l'incipiente guerra fredda, nessun governatore fu mai designato dal Consiglio di sicurezza. Pertanto, il «Territorio libero di Trieste» non esistette mai veramente nei fatti, ma vi fu piuttosto una forma di occupazione militare che si protrasse fino al Memorandum di Londra del 1954 grazie al quale l'Italia ottenne l'amministrazione sulla Zona A (già amministrata dal governo militare alleato e comprendente la città di Trieste) mentre la Zona B continuò ad essere amministrata dalla Iugoslavia. Tale situazione fu poi definitivamente riconosciuta col Trattato di Osimo del 10 novembre 1975 (si v. Cass., sez. lavoro, 6 giugno 1978, n. 2824, in P. Picone e B. Conforti (**II.14**), p. 1006). È interessante notare *en passant* come i tribunali interni italiani non abbiano smesso di considerare la Zona A del territorio sotto sovranità dello Stato italiano nel periodo compreso fra il 1947 e il 1954. A parte il caso del Kosovo, cui si è fatto sopra riferimento, la storia recente delle relazioni internazionali ci fornisce l'esempio dell'amministrazione transitoria della Slavonia orientale, della Baranja e dello Srem occidentale, in territorio Croato, istituita dal Consiglio di sicurezza dell'Onu nel 1996 in virtù del capitolo VII Cnu (G.A. Res. 1037 (1996), del 15 aprile 1996) e conchiusasi due anni dopo.

3.6. Le sfere d'influenza. — Le sfere d'influenza sono poste in essere da accordi internazionali, le cui Parti contraenti si prefiggono unicamente di ripartire i territori non ancora occupati (e perfino, talvolta, non ancora esplorati). A la differenza delle fattispecie esaminate sinora, nella situazione territoriale in parola non vi è traslazione di sovranità territoriale o, quanto meno, di diritti sovrani. Gli accordi relativi a sfere d'influenza non dispongono di diritti soggettivi territoriali proprio perché le parti contraenti non ne sono titolari, non esercitando la potestà d'imperio nei territori interessati. Tali accordi, che presuppongono necessariamente il carattere *nullius* dei territori interessati, non veicolano dei diritti reali bensì dei diritti e obblighi personali. Solo l'occupazione effettiva con *animus possidendi* di un territorio *nullius* permette allo Stato, che vi estende la propria sovranità, di vedersi riconosciuta la protezione del diritto internazionale. Gli Stati parti si astengono dall'occupare i territori interessati dall'accordo e, qualora lo dovessero comunque fare, l'occupazione, sebbene effettiva, sarebbe invalida poiché violerebbe l'accordo nei confronti dell'altra Parte cui si era nondimeno riconosciuta la sfera d'influenza.

4. Creazione ed estinzione dei titoli territoriali. — 4.1. I c.d. modi d'acquisto della sovranità territoriale. — Sulla falsariga del diritto privato si suole distinguere

tra modi d'acquisto originari e modi d'acquisto derivati. Nella prima fattispecie, il diritto reale sorge in quanto diritto soggettivo novello presso lo Stato in questione. La caratteristica discriminante risiede per l'appunto nell'indipendenza di tale tipo d'acquisto da un rapporto giuridico con un altro soggetto di diritto internazionale, segnatamente un altro Stato. A tal riguardo si citano come esempi l'occupazione effettiva con *animus possidendi* (ossia con intento di trasferirvi la propria potestà d'imperio) di un territorio *nullius* e la prescrizione acquisitiva, che invece può riguardare un territorio altrui. Mutuando la terminologia privatistica, come spesso accade, si vogliono con ciò indicare due fattispecie di acquisto della sovranità territoriale che non è posta in essere né per cessione né per conquista. L'esistenza della prescrizione in diritto internazionale è, però, vigorosamente contestata dalla dottrina maggioritaria, in quanto verrebbero a mancare le condizioni tipiche di questo istituto di diritto privato. Inoltre, anche a volere ammettere l'esistenza della prescrizione acquisitiva, si discute se si tratti realmente di un modo d'acquisto originario e non invece di un modo di acquisto derivato. Coll'espressione modo d'acquisto derivato s'intende l'estensione della sovranità [si preferisce l'uso del termine «estensione»; si cfr. App. Brescia, 17 giugno 1964, P. Picone e B. Conforti (**II.14**), p. 903] attraverso un previo rapporto giuridico che può assumere la forma di un accordo internazionale, oppure di una concatenazione di atti giuridici unilaterali e/o addirittura di comportamenti statuali non volitivi. In tutte queste mutazioni territoriali, invero, il comune denominatore va ricercato nel rapporto giuridico fra Stato acquirente e Stato cedente come presupposto del trasferimento di sovranità. Tale rapporto giuridico può quindi concretarsi in un atto volitivo (convenzionale o unilaterale) oppure in un «fatto giuridico complesso», ossia un aggregato efficace di fatti e atti giuridici (anche incompleti) idoneo a creare un titolo giuridico in capo allo Stato e volto a fondare la mutazione territoriale in parola. Esempio tipico del modo d'acquisto derivato è indubbiamente la cessione (o vendita): Alaska (1867), Luisiana (1803). In merito all'estensione della sovranità territoriale (o quanto meno di diritti sovrani) mediante un fatto giuridico complesso, vengono spesso citate la sentenza della Corte internazionale di Giustizia nel caso delle Peschiere norvegesi (C.I.J., sentenza del 18 dicembre 1951, in *C.I.J. Recueil*, 1951, p. 116 ss., p. 139); la sentenza arbitrale nel caso Grisbadarna (sentenza arbitrale del 23 ottobre 1909, in *RIAA*, n. 11, p. 161) e la sentenza arbitrale nel caso della controversia territoriale e marittima fra Dubai e Sharjah (sentenza arbitrale del 19 ottobre 1981, in *Intern. Law Reports*, 91, p. 543 ss., par. 153). Alla suddivisione binaria fra modi d'acquisto derivati e originari, devesi tuttavia aggiungere un terzo *genus* rappresentato dall'acquisto della sovranità *ope legis*, ovvero sulla base di quelle fattispecie naturali alle quali il diritto internazionale attribuisce degli effetti giuridici, segnatamente dei diritti territoriali. Questo genere di estensione della sovranità statuale non è riconducibile alle due succitate tipologie poiché se da una parte non presuppone un rapporto giuridico fra Stati, dall'altra non dipende neppure dalla mera volontà d'occupazione dello Stato interessato. Due condizioni cumulative invece presiedono a questa estensione della sovranità: *a*) la presenza della regola in parola; e *b*) l'accadimento dell'evento naturale cui essa si riferisce e presuppone. La dottrina cita, a tal riguardo, eventi come l'alluvione (accrescimento della riva fluviale per sedimentazione naturale e graduale), l'avulsione (distaccamento improvviso di una parte della riva), e l'emersione di un'isola fluviale (altra è la situazione dell'affioramento di un'isola negli spazi marittimi).

4.2. Critica della dottrina dei modi d'acquisto. — La tassonomia testé descritta è lungi dall'essere unanimemente accolta nella letteratura internazionalista. Difatti, molti sono gli autori i quali, forti di una giurisprudenza internazionale che molto di rado si serve di tali «modi d'acquisto», sebbene talvolta li menzioni senza realmente utilizzarli (ad es., v. C.I.J., sentenza del 10 ottobre 2002, in *Riv. dir. intern.*, 2002, p. 968 ss., par. 65), ne contestano il carattere normativo e la vigenza giuridica [*Oppenheim's International Law* (**IV.10**), p. 679]. Viene difatti giustamente affermato che la dottrina in oggetto non solamente non è suffragata dalla prassi statuale [M. Giuliano (**IV.8**), p. 96], ma per sovramercato essa non avrebbe nessun valore normativo. Invero, suddetti modi non costituirebbero altro che delle categorie descrittive, un'iconografia didatticamente utile ma inidonea a produrre un qualsiasi effetto normativo proprio perché nessuna norma di diritto internazionale generale li contiene e ne sostiene la vigenza normativa. Si può dunque dire di questi «modi» ciò che degli autorevoli studiosi hanno espresso a proposito di uno di essi (la «prescrizione acquisitiva»), cioè che si tratta di «una denominazione sintetica (e magari abbastanza espressiva)» [M. Giuliano, T. Scovazzi e T. Treves (**IV.9**), p. 55] di determinate modalità d'estensione della sovranità territoriale. Non essendo pertanto delle categorie normative, questi «modi di acquisto» non avrebbero lo stesso statuto dei modi d'acquisto previsti nei codici civili moderni — come accade, ad esempio nell'ordinamento italiano, per l'art. 922 c.c. — proprio in assenza di norme che conferiscono loro la normatività necessaria. Ne consegue che la dottrina contemporanea maggiormente attenta alla prassi degli Stati e alla giurisprudenza internazionale preferisce suddividere i fenomeni di acquisto (ovvero dell'estensione) della sovranità territoriale in atti e fatti giuridici. Quest'ultimi, che rappresentano categorie normative ben conosciute dai giuristi, permettono l'esplicazione di tutti i fenomeni inerenti alla mutazione della sovranità su territori. Questi atti e fatti giuridici, purché comunque accompagnati dall'effettivo esercizio della potestà d'imperio, costituiscono, seconda la fattispecie particolare, il titolo giuridico sul quale si fonda l'estesione della sovranità territoriale.

4.3. I principi fondamentali dell'ordinamento internazionale e l'acquisto della sovranità territoriale (il divieto della forza armata e il diritto all'autodeterminazione). — Mediante questi atti e fatti giuridici di disposizione di territorio, gli Stati possono quindi liberamente effettuare le traslazioni di sovranità territoriale. Tuttavia questa libertà è lungi dall'essere illimitata. Invero, l'emersione di una nuova categoria di norme — le c.d. norme imperative (*ius cogens*) di diritto internazionale — le quali incarnano fra l'altro i valori supremi e fondatori dell'ordinamento internazionale odierno, rappresentano un limite invalicabile al potere di disposizione degli Stati. Fra queste norme, che costituiscono pertanto il firmamento normativo del diritto internazionale [si v. *Fonti (sistema internazionale)*], ve ne sono due che limitano segnatamente tale potere di disposizione, e cioè: la norma che vieta l'estensione della sovranità territoriale mediante l'uso oppure la minaccia delle forza e la norma che garantisce il diritto di autodeterminazione dei popoli. Per quanto riguarda la prima, la cui origine deve essere ricercata nella nota diplomatica detta di «Stimson», dal nome del Segretario di Stato statunitense, all'occasione della questione della Manciuria (1924), essa inficia *ipso iure* la validità di qualsiasi situazione territoriale posta in essere mediante l'uso o dalla minaccia della forza armata, anche se lecita, quindi anche nella fattispecie della legittima difesa. Secondo un'opinione diffusa, la norma in questione (per la cui enunciazione si v. soprattutto G.A. Res. 2625 (XXV), 24 ottobre 1970 e G.A. Res. 3314 (XXIX), 14 dicembre 1974) altro non sarebbe che il logico corollario della norma che vieta l'uso della forza codificata nella Carta dell'Onu all'art. 2, par. 4 [si v. *Forza (uso della nelle relazioni internazionali)*]. La conquista non rappresenta quindi più il presupposto materiale dell'acquisto di un territorio. Parimenti, la norma che prevede il diritto dei popoli all'autodeterminazione (su cui si v. *Autodeterminazione dei popoli*) implica l'impossibilità di porre in essere una situazione territoriale che leda tale diritto: ne consegue che nessuno Stato può disporre di titoli territoriali, anche mediante accordo con altri Stati, se nella fattispecie un popolo vanta o può vantare dei titoli territoriali a tal riguardo. Né l'effettività dell'occupazione, né l'eventuale riconoscimento di taluni Stati possono derogare a tale diritto soggettivo — in capo al popolo che lotta per la sua

autodeterminazione — contenuto precisamente in una norma di *ius cogens* (si v. C.I.J. sentenza del 22 dicembre 1986, in *C.I.J. Recueil*, 1986, p. 554 ss., par. 23-25, e parere consultivo del 9 luglio 2004, in *Riv. dir. intern.*, 2004, p. 1069 ss., par. 88, 118-122, 156).

5. La determinazione dei confini dello Stato. — Il termine «frontiera» (nella sua accezione di «linea di frontiera» ovvero confine) deriverebbe da «fronte armato» che impedisce ad un esercito straniero di penetrare nel territorio interessato. Esso sarebbe stato utilizzato per la prima volta in una corrispondenza diplomatica dell'inizio del quattordicesimo secolo e rimpiazza il termine e concetto di marca ovvero di zona di frontiera intesa come spazio caratterizzato dalla fluttuazione della sovranità su di esso (la «marca» come regione di confine) (si v. il caso fra l'India e il Pakistan nella zona detta «Rann of Kutch», sentenza arbitrale del 20 giugno 1965, in *RIAA*, n. 38, p. 563). L'operazione di definizione dei confini rappresenta una fase cruciale nella vita di uno Stato. In generale, la linea di confine deve innanzitutto essere lineare e continua, sebbene non sia strettamente necessaria, in diritto, la demarcazione di essa mediante cippi o altri segni che ne permettano l'identificazione fisica. La delimitazione del territorio statuale è sempre un'operazione giuridica che deve basarsi su motivazioni giuridiche (si v. il lodo arbitrale nel caso tra la Guinea-Bissau e la Guinea, 14 Febbraio 1985, in *Rev. gen. dr. intern.*, 1985, p. 484 ss., par. 120) e pertanto esigere l'esistenza di un titolo giuridico. La determinazione della linea di confine deve essere pertanto il risultato dell'accertamento dei titoli giuridici avanzati dalle parti, designando con questo termine il fondamento del diritto soggettivo territoriale. Detti titoli giuridici sono creati da atti e fatti giuridici di disposizione di territori come testé descritto (si v. par. 4.2.). Non esiste, pertanto, nessuna regola di diritto internazionale generale che prescriva una linea di confine determinata (C.I.J., sentenza del 22 dicembre 1986, *C.I.J. Recueil*, 1986, p. 554 ss., par. 47), poiché questa è definita esclusivamente dai titoli giuridici in lizza e dalla loro solidità e accuratezza. *A fortiori*, le caratteristiche naturali del territorio non hanno giuridicamente nessuna rilevanza, ossia esse non possono assolutamente imporsi *ipsis rebus dictantibus* [G. DISTEFANO (**IV.7**), p. 406-418]. Per ragioni di praticità, certi lineamenti naturali del territorio vengono scelti (quindi con accordo tra le parti) al fine di aumentare, per esempio, la visibilità della linea di confine. In altre fattispecie, come per le delimitazioni fluviali, esistono criteri che permettono di fissare il confine al centro del canale navigabile (*thalweg*), oppure alla linea di equidistanza fra le rive, oppure ancora su una di esse. Tuttavia, nessuno di questi criteri possiede un'obbligatorietà normativa intrinseca. Nel contesto della determinazione dei confini statuali si suole discutere altresì del principio dell'*uti possidetis* le cui origini risalgono al diritto successorale romano. Questa espressione fu usata per la prima volta nell'ordinamento internazionale allorquando le colonie americane della Corona di Spagna e del Portogallo si emanciparono dal potere centrale per assurgere all'indipendenza. Al fine di stabilire i rispettivi confini, i governi di questi nuovi Stati convennero che i limiti amministrativi sarebbero diventati *ipso iure* le nuove frontiere internazionali: in altri termini, i nuovi Stati succedevano alla Potenza coloniale ereditandone i limiti delle suddivisioni amministrative. Gli scopi perseguiti mediante l'applicazione di questo principio erano essenzialmente due: risolvere, senza ricorrere alla forza armata, gli inevitabili conflitti territoriali (finalità endogena) e, al tempo stesso, affermare che nessun territorio dell'America latina era *res nullius* e, quindi, suscettibile di occupazione effettiva da parte di Stati terzi, fra cui le Potenze europee e gli Stati Uniti d'America (finalità esogena). Il principio dell'*uti possidetis*, all'origine norma consuetudinaria regionale, divenne in seguito d'applicazione universale (C.I.J., sentenza del 22 dicembre 1986, in *C.I.J. Recueil*, 1986, p. 554 ss., par. 20-26) e costituisce a tal riguardo un chiaro esempio dell'estensione *ratione personae* di una regola consuetudinaria.

GIOVANNI DISTEFANO

Bibliografia

I. Sulla consustanzialità temporale tra diritto internazionale e Stato, **1.** S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Pisa, Mariotti, 1918. In merito al carattere fondamentalmente territoriale dell'ordinamento internazionale, si leggano le considerazioni classiche di un eminente politologo **2.** R. ARON, *Guerre et paix entre les Nations*, Parigi, Calmann-Lévy, 1984 e quelle di **3.** G. SCELLE, *Obsession du territoire. Essai d'étude réaliste de droit international*, in *Symbolae Verzijl*, L'Aja, Nijhoff, 1958, p. 347-361.

II. Riguardo alla natura giuridica del territorio nell'ordinamento internazionale, **1.** L. DELBEZ, *Le concept d'internationalisation*, in *Rev. gen. dr. intern.*, 1967, p. 5-62; **2.** G. SPERDUTI, *Sovranità territoriale, atti di disposizione di territori ed effettività in diritto internazionale*, in *Riv. dir. intern.*, 1959, p. 401-425; **3.** H. GROTIUS, *De iure belli ac pacis, Libri tres*, Amsterdam, 1646; **4.** K. FRICKER, *Vom Staatsgebiet*, Tubinga, Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung, 1867; **5.** T. PERASSI, *Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1912, p. 146-160; **6.** E. SUY, *Réflexions sur la distinction entre la souveraineté et la compétence territoriale*, in *Internationale Festschrift für Alfred Verdross*, Monaco-Salisburgo, W. Fink, 1971, p. 493-508; **7.** H. KELSEN, *Théorie pure du droit*, 2ª versione aggiornata, rivista e adattata dal tedesco a cura di H. Thévenaz, Neuchâtel, La Baconnière, 1953 (ristampa del 1988); **8.** J. COMBACAU e S. SUR, *Droit international public*, V ed., Parigi, Montchrestien, 2001; **9.** P. PAONE, *Contributo allo studio della tutela giuridica internazionale dell'attività statale*, Milano, Giuffrè, 1961; **10.** R. QUADRI, *Le navi private nel diritto internazionale* (1939), in *Scritti giuridici*, I, Milano, Giuffrè, 1988, p. 39-188 e **11.** M. GIULIANO, *Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale*, in *CS*, 6 (1954), p. 21-54; **12.** A. GIOIA, *Territorio in diritto internazionale*, in *D. disc. pubbl.*, XV, Torino, Utet, 1999, p. 261-263 e **13.** e G. CANSACCHI, *Sovranità e diritti sovrani*, in *Le droit international à l'heure de sa codification. Etudes en l'honneur de Roberto Ago*, I, Milano, Giuffrè, p. 187-196. Per la giurisprudenza italiana in materia di diritto internazionale pubblico, **14.** P. PICONE, B. CONFORTI, *La giurisprudenza italiana di diritto internazionale pubblico. Repertorio 1960-1987*, Napoli, Jovene, 1988.

III. Sulle situazioni territoriali particolari, si v. in generale **1.** A. CAVAGLIERI, *Règles générales du droit de la paix*, in *Rec. des Cours*, 1929, I, p. 309-581; **2.** G.M. UBERTAZZI, *Studi sui diritti reali nell'ordine internazionale*, Milano, Giuffrè, 1949 e **3.** E. KLEIN, *Statusverträge im Völkerrecht. Rechtsfragen territorialen Sonderregime*, Berlino, Springer Verlag, 1980. La questione dell'ammissibilità dell'istituto delle servitudini in diritto internazionale pubblico è brillantemente studiata da **4.** T. SCOVAZZI, *Le «servitù» derivanti da un trattato internazionale*, Milano, Giuffrè, 1986, mentre per il fenomeno delle concessioni in amministrazione fiduciaria è d'uopo volgere l'attenzione a **5.** B. CONFORTI, *Sovranità sui Paesi in amministrazione fiduciaria e rapporti tra gli ordinamenti dell'amministrante e dell'amministrato*, in *Riv. dir. intern.*, 1955, p. 17-38 e **6.** A. MARAZZI, *I territori internazionalizzati*, Torino, Giappichelli, 1959. Riguardo alla *vexata quaestio* delle c.d. «cessioni mascherate» si può consigliare la lettura di due studi, che pur essendo ormai datati, rimangono di indubbia utilità per afferrare questo fenomeno, **7.** J. PERRINJAQUET, *Des annexions déguisées de territoires*, in *Rev. gen. dr.*, 16 (1909), p. 316-367 e **8.** A. CAVAGLIERI, *L'annessione della Bosnia-Erzegovina*, in *Riv. dir. intern.*, 4 (1909), p. 387-402.

IV. Sui c.d. modi d'acquisto della sovranità territoriale ovvero della sua estensione spaziale, **1.** C.G. RAGGI, *Diritti reali (diritto internazionale pubblico)*, in *Nss. D.I.*, V, Appendice, Torino, Utet, p. 1126-1128; **2.** G. DE DOMINICIS, *Gli acquisti originarî e derivativi di territori*, Milano, 1914; **3.** S. TORRES BERNARDEZ, *Territory, Acquisition*, in *Encyclopedia of Public International Law*, X, Amsterdam, North-Holland, 1987, p. 496-504; **4.** A. GIOIA (**II.12**), p. 266-280 e **5.** G. FUSINATO, *Le mutazioni territoriali, il loro fondamento giuridico e le loro conseguenze*, I, Lanciano, R. Carabba, 1885. In merito segnatamente all'occupazione come fatto generatore di titolo di sovranità territoriale, si v. il classico volume di **6.** R. AGO, *Il requisito dell'effettività dell'occupazione nel diritto internazionale*, Roma, Anonima Romana Editori, 1934. Per un rapido panorama della critica della casistica dei modi d'acquisto, si v. per tutti **7.** G. DISTEFANO, *L'ordre international entre légalité et effectivité. Le titre juridique dans le contentieux territorial*, Parigi-Ginevra, Pedone, 2002, p. 92-105; **8.** M. GIULIANO, *I diritti e gli obblighi degli Stati*, in *Trattato di diritto internazionale*, a cura di G. Balladore Pallieri, G. Morelli e R. Quadri, sez. I, vol. III, t. I, Padova, Cedam, 1956; **9.** M. GIULIANO, T. SCOVAZZI e T. TREVES, *Diritto internazionale*, II, Milano, Giuffrè, 1983; **10.** *Oppenheim's International Law*, a cura di Sir R. Jennings e A. Watts, I, Harlow, Langman, 1992 e **11.** Sir R. JENNINGS, *The acquisition of territory in International Law*, Manchester, Manchester University Press, 1963. Sul principio d'autodeterminazione dei popoli e la creazione di titoli territoriali, si v. **12.** M. KOHEN, *Possession contestée et souveraineté territoriale*, Parigi, Puf, 1997. In merito alla questione della creazione di titoli territoriali attraverso l'uso e alla minaccia della forza armata sanati da atteggiamenti degli Stati quali il riconoscimento, si v. **13.** S. KORMAN, *The Right of*

Conquest, Oxford, Clarendon Press, 1996; **14.** G. Ziccardi Capaldo, *Le acquisizioni territoriali illegittime nel diritto internazionale*, Napoli, Jovene e **15.** G. Distefano (**IV.7**), p. 314-387.

V. Riguardo alla determinazione dei confini dello Stato, è opportuno segnalare che la vastissima bibliografia si divide in opere meramente tecniche (comprendenti anche la fase della demarcazione) ed altre più prettamente giuridiche. Fra queste ultime, basti segnalare **1.** P. De La Pradelle, *La frontière: étude de droit international*, Parigi, Pedone, 1928; **2.** R. Quadri, *Confini degli Stati* (1965), ristampato in *Scritti giuridici*, I, Milano, Giuffrè, 1988, p. 189-238; **3.** S.W. Boggs, *International Boundaries. A Study of Boundaries Functions and Problems*, New York, Columbia University Press, 1940; **4.** L. Caflisch, *Essai d'une typologie des frontières*, in *Relations internationales*, 63 (1990), p. 265-293 e **5.** A. Gioia (**II.12**). In merito all'*uti possidetis*, si v. per tutti **6.** G. Nesi, *Uti possidetis iuris nel diritto internazionale*, Padova, Cedam, 1996 e **7.** I.L. Sanchez-Rodriguez, *L'uti possidetis et les effectivités dans les conflits territoriaux et frontaliers*, in *Rec. des Cours*, 263 (1997), p. 149-381.